



COMUNE DI TEGLIO VENETO

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 04-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TAMAI ANDREA	P	MARTIN IVANO	P
GEREMIA MARA	P	ZANON ERICA	P
ZANON ALESSANDRO	P	SPIVACH STEFANO	P
VERSOLATO MAURIZIO	P	RAMON FILIPPO	P
NICODEMO VALENTINA	P	MARIN ANDREA	P
GEREMIA ALESSIO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

L'Assessore Esterno:

AMBROSIO Paola	P
----------------	---

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal segretario comunale Signor ORSO PAOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

NICODEMO VALENTINA

ZANON ERICA

MARIN ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì:

- a) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - c) della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2014, che rinvia la disciplina dell'Imposta Municipale Unica – IMU – al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.07.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 28/07/2014 che rinvia il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Delibera di Consiglio n.32 del 04-09-2014 Comune di Teglio Veneto

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote già in vigore per l'anno 2013, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,6% per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comunque limitatamente ad una unità;

RITENUTO, inoltre, **di confermare in € 200,00=** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell'area competente;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 02.09.2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

Delibera di Consiglio n.32 del 04-09-2014 Comune di Teglio Veneto

L'Ass. Versolato : legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

Cons.Spivach: legge l'intervento sul punto (che si allega).

Cons.Versolato: Sempre per dare delle spiegazioni : il cittadino pagherà di più ma il Comune incasserà di meno, e non è colpa nostra.

Sindaco: Non ritengo opportuno rispondere all'intervento della minoranza, ho già detto tutto in passato, invito comunque i consiglieri di minoranza a leggere la relazione della Corte dei Conti sulle imputazioni della responsabilità per la crisi di bilancio del Comune.

Con voti favorevoli n.7 e contrari n.3 (Spivach Stefano, Ramon Filippo e Marin Andrea, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **1,06%**;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,6 % con detrazione di € 200,00=**
 - aliquota per gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: **0,6%**, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
- 2) di dare atto che l'aliquota dell'1,06% fissata per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione dei D5) è devoluta allo Stato per la quota dello 0,76% ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 mentre la differenza dello 0,3 % rimane di competenza comunale;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.



ALLEGATO
ALLA DELIBERA
CC N. 32 DEL
04.09.2014

Gruppo Consiliare

CC. 4 settembre 2014

Punto 2 - Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2014

Intervento capogruppo minoranza "cambiaMo - progetto civico per Teglio"

Il gruppo di maggioranza propone al C.C. di confermare anche per il 2014 le tariffe IMU applicate nel 2013 che sono: 6 x mille (base 4 x mille) per la prima casa, 10,6 x mille (base 7,6 x mille) per la seconda casa.

È stata eliminata con la L. 147/2013 la maggiorazione della detrazione di 50 euro nel caso di figli di età inferiore ai 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale.

I fabbricati rurali non pagano più l'IMU (era del 2 x mille nel 2013), ma pagano La Tasi (aliquota 1 x mille) - L. 147/2013.

La somma tra IMU e TASI che i cittadini pagheranno nel 2014 sarà maggiore dell'IMU che i cittadini hanno pagato per il 2012 (non dovrebbe essere così).

È certo che uno Stato con 2100 miliardi di debito, imponga tagli ai Comuni per coprire sprechi e inefficienza e che tutto questo vada a discapito dei cittadini, a causa di minori servizi e di minore qualità dei servizi.

Ma tutto ciò non deve diventare un'alibi per una maggioranza che a causa della cattiva amministrazione che ha portato il Comune di Teglio Veneto in una profonda crisi finanziaria, ripropone tranquillamente le tariffe massime senza pensare ad una politica di bilanciamento sociale e senza, ma questo probabilmente non gli appartiene, la disponibilità a un dialogo continuo con i cittadini, spiegando loro la situazione e dando risposte concrete e anche speranza nel momento stesso della comunicazione di un obiettivo.

Per tutto questo, il gruppo consiliare "cambiaMo - progetto civico per Teglio" esprime un voto contrario all'Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2014/Punto 2 ODG.

Teglio Veneto, 4 settembre 2014

il capogruppo

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2014.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Teglio Veneto: 28-08-2014

Il Responsabile del servizio
FRESCH PAOLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Teglio Veneto: 28-08-2014


Il Responsabile del servizio
FRESCH PAOLA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2014.

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Tegio Veneto, 28 settembre 2014

Il Funzionario Responsabile I.M.U.



Franca Bandiziol

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to ORSO PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 185 Reg.Pubb.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 08 SET 2014 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma, del D.Lgs n.267/2000.

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 10 SET. 2014, ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.

Li 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Teglio Veneto 08 SET. 2014



Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin